



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Relazione tecnica-illustrativa relativa a

**AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE**

**PERIODO: DUE ANNI DALL'EFFETTIVO INIZIO
DEL SERVIZIO**

Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.

1. Tipologia dell'appalto.

<input checked="" type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Fornitura
<input type="checkbox"/> Misto	

2. Descrizione sintetica dell'appalto

2.1. Elementi configurativi generali.

L'appalto ha per oggetto la pulizia e la sanificazione secondo programma, integrata da lavori periodici di pulizia a fondo necessari per il regolare mantenimento, degli immobili di proprietà comunale qui di seguito descritti:

➤ Edificio Municipale	Via Marconi n. 37	- Travacò Sicc.
➤ Archivio Comunale Piazza	L. Fontana n. 9	- Travacò Sicc.
➤ Biblioteca comunale	Via Po n. 18	- Fraz. Mezzano
➤ Bagno/Camera Mortuaria cimitero Travacò capoluogo	Via Dei Boschi	- Travacò Sicc.
➤ Bagno cimitero Frazione Mezzano	Via Matteotti	- Fraz. Mezzano
➤ Bagno Campo Basket	Piazza L. Fontana	- Travacò Sicc.
➤ Bagno Area Mercato	Via A. Moro	- Frazione Rotta
➤ Centro Polifunzionale "Ex Bellaviti"	Via IV Novembre	- Travacò Sicc.
➤ Palestra Comunale	Via Brera	- Travacò Sicc.
➤ Sede Protezione Civile	Via Del Tovo	- Travacò Sicc.
➤ Centro Diurno Integrato	Via Santuario del Novello 16	- Travacò Sicc.

Il servizio, oggetto del presente affidamento, comprende le prestazioni e le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione della convenzione, degli spazi, dei locali, dei servizi igienici, dei corpi illuminanti, delle attrezzature, del mobilio e suppellettili in genere e di quanto altro pertinente agli stabili di cui sopra.

A tale riguardo si precisa che il Centro Polifunzionale "Ex Bellaviti" è inserito nel programma delle alienazioni approvato dall'A.C. per l'anno 2013 e pertanto il relativo servizio di pulizie a carico dell'immobile suddetto, potrà essere interrotto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, senza che la Cooperativa possa avanzare alcuna pretesa.

Comprende altresì:

- la prima fornitura ed il costante rifornimento, rapportato alla regolarità ed alle esigenze del servizio in convenzione, di tutte le attrezzature/macchinari e i materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia, quali detersivi, disinfettanti, deodoranti, igienizzanti per i servizi, compresi i sacchetti di plastica per la raccolta dei rifiuti, sia piccoli che grandi e la loro asportazione dai locali;
- la prima fornitura ed il costante rifornimento dei materiali di consumo quali carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido e relativi dispenser, sacchetti per assorbenti igienici con relativo dispenser e contenitori regolarmente installati ove mancanti. La fornitura del materiale di consumo per il CDI si intende limitata ai bagni ad uso del personale e non degli ospiti del CDI.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, delle normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio.

Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/91.

Le prestazioni dovranno essere erogate tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta prestazione, sia delle finalità di inserimento lavorativo previste.

Nello specifico il servizio deve essere espletato secondo le disposizioni descritte nelle schede allegate al capitolato speciale d'appalto e secondo le modalità in esso descritte.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva del monte ore previsto per l'affidamento:

Edificio	Superficie	N. dei mesi di esecuzione del servizio	Tipi d'interventi previsti	Monte ore primo anno	Monte ore secondo anno
Edificio Municipale	mq. 500	12	- giornaliero dal lunedì al sabato - trimestrale - annuale	867	867
Archivio Comunale	mq. 80	12	- trimestrale - annuale	15	15
Biblioteca comunale	mq. 350	11 (escluso mese di agosto e periodo dal 24/12 al 6/1)	- 2 volte alla settimana - settimanale - trimestrale - annuale	247	247
Bagno/Camera Mortuaria cimitero Travacò capoluogo	mq. 21	9 (esclusi dicembre-gennaio-febbraio)	- 2 volte alla settimana	80	80
Bagno cimitero Mezzano	mq. 6	9 (esclusi dicembre-gennaio-febbraio)	- 1 volta alla settimana	20	20
Bagno Campo Basket/ Area Mercato	mq. 12	dal mese di giugno al mese di dicembre	- solo a richiesta prima e dopo le feste o in caso di necessità per altri eventi	6	6
Centro Polifunzionale "Ex Bellaviti"	mq. 320	10 (escluso luglio/agosto) Per un periodo massimo di anni 1	- 1 volta alla settimana - a richiesta per massimo 8 interventi aggiuntivi - annuale	55 Solo per il primo anno	////
Palestra Comunale	Mq. 416,24	11 (escluso agosto e dal 24/12 al 6/1)	- settimanale - semestrale	93	93
Sede Protezione civile	Mq. 24 Solo ufficio e bagno	12 mesi	- mensile	12	12
Centro Diurno Integrato per Anziani	Mq. 220	12 mesi	- giornaliero dal lunedì al sabato - mensile - quadrimestrale - annuale	832	832
TOTALE ORE				2.227 di cui 832 a carico dell'Istituzione	2.172 di cui 832 a carico dell'Istituzione

L'appalto si sviluppa nell'ambito del territorio comunale e le sedi di esecuzione dei servizi coincidono con le proprietà comunali, dalla stessa utilizzate o da questa concessi in comodato d'uso gratuito come la sede del CDI concesso in uso all'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi".

L'appalto ha durata di anni 2 (due) dall'effettivo inizio del servizio.

Elemento configurativo	Rif. Norm.	Note esplicative
Stazione appaltante	Art. 3, Lgs. n. 163/2006	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRAVACO' SICCOMARIO (opera anche per conto dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" – Ente strumentale del Comune.)
Gara - Procedura di affidamento	Art. 5 della Legge n. 381/1991 e art. 125 D.Lgs. n. 163/2006	Convenzionamento ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 e s.m.i. con Cooperativa Sociale di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991 e s.m.i., previo confronto concorrenziale tipo cottimo fiduciario – Procedura negoziata senza bando
CIG		Da acquisire da parte del RUP in sede di predisposizione atti di procedura negoziata senza bando
Natura dell'appalto (tipologia)		Si configura come appalto di servizi rientranti nella normativa di cui all'art. 5 della Legge n. 381/1991 che prevede affidamenti derogatori a quanto previsto dal Codice dei Contratti per quanto attiene alle procedure di affidamento, in quanto di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e riferito a servizi non sociali
Tipologie di attività oggetto dell'appalto	Regolamento CPV	Le attività dell'appalto sono qualificate come "Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari." connotati dal codice CPV 90911200 – CAT. 14
Durata		di 2 anni dall'effettivo inizio del servizio
Area di svolgimento		servizi vari non sociali

3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l'appalto

3.1. Configurazione del contesto e della normativa rispetto al quale la stazione appaltante presuppone lo sviluppo dell'appalto.

Nel quadro delle iniziative coinvolgenti soggetti del "privato sociale", il Comune di Travacò Siccomario ha sviluppato nel corso degli anni interazioni specifiche con cooperative sociali di tipo B), finalizzate alla realizzazione di servizi diversi con il coinvolgimento di persone

svantaggiate. Gli affidamenti sono stati formalizzati per periodi pluriennali e sulla base di quanto previsto dall'art. 5 delle Legge 381/1991 e s.m.i..

Il Comune di Travacò Siccomario intende proseguire nello sviluppo di iniziative volte alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di tipo "B", con riferimento a servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili presso le proprie strutture, al fine di garantire agli utenti la massima fruibilità delle stesse.

Tali sinergie con le Cooperative sociali sono finalizzate al recupero e all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità delle persone svantaggiate. Per tale motivo il Comune di Travacò Siccomario riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della condizione di frustrazione della persona diversamente abile o comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l'impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale.

Pertanto lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate

Le cooperative sociali sono state riconosciute a livello giuridico nel 1991 con l'emanazione da parte del Parlamento della legge n. 381/91 intitolata "Disciplina delle cooperative sociali".

La legge n. 381/91 riconosce personalità giuridica alle cooperative sociali e le definisce attraverso lo scopo che è quello indicato all'art. 1, vale a dire *"concorrere al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"*.

Lo scopo mutualistico di tali soggetti, oltre che esprimersi all'interno della compagine sociale, si allarga al territorio, alla comunità, coinvolgendo anche le persone in condizioni di svantaggio, connaturandosi, pertanto, come "mutualità allargata", realizzata comunque con strumenti e modalità imprenditoriali.

La costituzione di cooperative sociali, così come le imprese cooperative in genere, è regolamentata dagli articoli del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 366/01 "Delega al governo per la riforma del diritto societario", attuata con il d.lgs. n. 6/03 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n.366/01".

In particolare, l'art.1 della legge n. 381/91 distingue le cooperative sociali in base alle attività svolte, in:

- a) Cooperative sociali che gestiscono servizi socio – sanitari ed educativi (tipo A).
- b) Cooperative sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole industriali, commerciali e di servizi – inseriscono persone svantaggiate al lavoro (tipo B).

Le cooperative sociali possono, comunque, costituirsi in consorzi di cooperative sociali che prevedano nella compagine sociale almeno il 70% di cooperative sociali.

La norma di disciplina del comparto, all'art. 2, riconosce la presenza nella compagine sociale dei soci volontari; infatti, oltre ai soci ordinari o operatori (prestatori/lavoratori, fruitori, persone giuridiche e finanziatori) presenti in tutte le cooperative, è introdotta la figura dei *soci volontari* i quali:

- non possono superare percentualmente il 50% dei soci complessivi;
- devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e godere di regolare assicurazione;
- non devono essere retribuiti ad eccezione del rimborso delle spese preventivamente definite dal Consiglio d'Amministrazione
- devono effettuare prestazioni complementari a quelle fornite dagli operatori e non sostitutive di esse.

L'art. 4, e le modifiche successivamente intervenute, individua le tipologie di persone svantaggiate che possono essere inserite al lavoro nelle cooperative sociali di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 1.

Le persone svantaggiate devono essere regolarmente assunte e rappresentare almeno il 30% degli occupati oltre che, compatibilmente con la loro condizione, essere soci della cooperativa stessa. Per tali persone le aliquote previdenziali ed assistenziali sono ridotte a zero.

Le persone svantaggiate devono rientrare tra le seguenti categorie:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- ex degenti in istituto psichiatrico e soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti e alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- detenuti e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

L'art. 5 della Legge n. 381/1991 (comma 1) offre la possibilità agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni direttamente con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alle normali procedure per gli appalti, purché sia prevista all'interno della convenzione la finalità di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.

La disposizione permane come soluzione derogatoria all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica e delle regole del Codice dei contratti pubblici, in funzione della clausola di salvaguardia della normativa in materia di cooperative sociali esplicitata nella prima parte del comma 1 dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La possibilità di convenzionamento diretto da parte degli enti pubblici, in deroga alle norme del Codice dei contratti è, consentita solamente con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale nella Sezione "B" e solo per le convenzioni riferibili a valori sotto la soglia comunitaria .

La Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, della Regione Lombardia, anche in attuazione della D.g.r. 1353/11 ha fornito agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, alle cooperative sociali, nonché alle imprese interessate alcune indicazioni operative e procedurali affinché i rapporti tra i soggetti avvengano nel rispetto dei principi generali e di completa autonomia, anche in considerazione della peculiarità delle cooperative sociali.

Inoltre, come previsto all'art. 5 della legge n. 381/91 e all'art. 29 della legge Regionale n. 1/08 propone lo schema di convenzione da stipularsi tra ente pubblico e cooperative sociale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Quadro normativo regionale

Con l'emanazione della l.r. n. 16/93, la Regione Lombardia aveva ottemperato a quanto previsto dalla legge quadro nazionale predisponendo i modelli di convenzione-tipo. Infatti, con la delibera regionale n. 43727 del 17/11/93 sono stati approvati i modelli di convenzione basati su due presupposti fondamentali che sostengono l'azione della Pubblica amministrazione, vale a dire quello del principio della legalità, nel senso che ogni azione deve essere finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico e conforme alle previsioni di legge e quello che ogni attività della pubblica amministrazione deve essere retta dai principi dell'imparzialità e del buon andamento.

Con il recepimento della direttiva comunitaria del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, i modelli di convenzioni previsti dalla legge 381/91 erano stati aggiornati nel 1999 (Delibera di Giunta regionale n. 46004 del 28/10/99).

In tale occasione era stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra le parti interessate (Regione Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia, Organizzazioni Sindacali e le tre Associazioni delle Cooperative maggiormente rappresentative del movimento AGCI, Confederazione Italiana Cooperative, Lega Cooperative e Mutue).

Con il protocollo d'intesa le parti convenivano:

1) di rivolgere a tutti gli Enti Pubblici lombardi interessati l'invito a voler perseguire, in occasione delle procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata - nei casi consentiti dalla legge - l'obiettivo della qualità dei servizi alla persona e della tutela degli operatori attraverso l'utilizzo generalizzato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157/95;

2) di mettere a disposizione degli Enti Pubblici lombardi schemi di atti amministrativi e convenzione-tipo per le cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5, della legge 381/91.

Con la l.r. n. 21/03 "Norme per la cooperazione in Lombardia", che ha abrogato la l.r. n. 16/93 e con essa le indicazioni relative ai contenuti delle convenzioni-tipo e delle modalità di applicazione, la Regione Lombardia ha voluto ribadire l'opportunità di privilegiare la qualità nell'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Infatti, all'art. 11 stabiliva che la Regione:

- adottasse indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione dei servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- promuovesse intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative, per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi alle gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscono la qualità dei servizi stessi;
- approvasse schemi di convenzione rispettivamente per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'intervento della Regione ha avuto perciò lo scopo di coniugare il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nei processi di acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e di promuovere la cooperazione sociale e la collaborazione con gli Enti Pubblici con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Nel 2004 sono stati approvati con la D.g.r. n. 20126 gli atti amministrativi correlati.

Con l'emanazione della legge n. 1 del 14 febbraio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", attualmente in vigore, Regione Lombardia ha disciplinato l'Albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla l. r. n. 21/03.

In particolare, l'art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali) recita:

- La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'art. 83, comma 1, del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli Enti locali e degli Enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.
- La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91.
- Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
- L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.
- La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.
- Nell'ambito delle funzioni conferite con la l. r. n. 1/00 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge n. 59/97), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

Infine, la Giunta regionale con deliberazione n. 1353 del 25.02.11 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona" ha previsto, tra l'altro:

- a quali soggetti si applicano le linee guida;
- quali siano i rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le modalità di esercizio dei rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le indicazioni per la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici;
- gli adempimenti per l'iscrizione ai registri e agli albi previsti per i soggetti del terzo settore;
- le disposizioni alle Aziende Sanitarie e alle Province per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Enti del terzo settore.

La D.g.r. n. 1353/11 indica che per i Comuni e le Province, le linee guida proposte costituiscono specifiche linee di indirizzo e rinvia ad atti delle varie direzioni competenti l'approvazione di convenzioni ed accordi da stipulare con i soggetti del terzo settore.

Indirizzi regionali

La materia per quanto concerne le cooperative sociali, oltre a quanto sopra esposto deve essere integrata con le disposizioni del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)¹.

L'affidamento di servizi alle cooperative sociali può avvenire tramite:

- aggiudicazione a seguito di procedura di selezione pubblica;
- convenzionamento diretto qualora si tratti di affidamenti a cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91.

Cooperative sociali di tipo "B"

Gli affidamenti tramite convenzione ex art. 5, comma 1, della legge n. 381/91 dovranno avere come finalità quella di creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate individuate all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le persone svantaggiate da assumere sono comunque in aggiunta al numero di quelle eventualmente già assunte ai sensi della legge n. 381/91 o della legge n. 68/99 e che la ditta appaltatrice si assumerà la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione del progetto di inserimento, assicurando tutti i servizi necessari al proprio funzionamento e ponendo particolare cura nel coinvolgimento e nell'inserimento dei lavoratori nelle attività produttive prescelte.

I servizi convenzionati devono essere diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa sociale o il consorzio devono essere iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali; gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

La lettera invito/disciplinare di gara per l'aggiudicazione di servizi non socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 5 comma 4, della legge n. 381/91 finalizzato alla creazione di nuove opportunità lavorative per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, nel rispetto della normativa europea e nazionale oltre all'importo complessivo del servizio da aggiudicare (IVA esclusa) dovrà contenere quanto indicato nella DGR. n. 1353/11 a cui si rimanda.

3.2. Standard essenziali dei servizi riportabili all'appalto e linee di miglioramento possibili degli standard.

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel capitolato Speciale d'appalto. Tali standard sono da considerarsi minimi. E' possibile presentare proposte di miglioramento gestionale attraverso l'offerta tecnica da presentarsi in sede di gara.

Per la valutazione delle offerte si prevedono i seguenti punti:
60 punti per l'offerta tecnico/qualitativa
40 punti per l'offerta economica

Per l'offerta tecnico/qualitativa si prevedono i seguenti macro elementi di valutazione:

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- A.1. Modalità di espletamento del servizio**
- A.2. Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate;**
- A.3 Strumentazioni/tecnologie/attrezzature/prodotti impiegati**
- A.4 Gestione degli imprevisti e delle emergenze modello organizzativo della cooperativa**


B. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

- B.1 Metodologia dell'inserimento lavorativo nell'ambito dell'apparato di soggetti svantaggiati**
- B.2 Valutazione della metodologia in ragione della maggiore/minore efficacia nel dare risposte alle esigenze di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati**

C. SERVIZI MIGLIORATIVI

- C.1 Eventuali migliorie inerenti la logistica e le attrezzature tecniche correlate al servizio in appalto**
- C.2 Miglioramento del piano di interventi previsti in capitolato senza oneri aggiuntivi**

Non sono ammesse varianti progettuali



La relazione illustrativa configura le "macro" del quadro progettuale dell'appalto di servizi, strutturate in dettaglio:

- a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore);
- b) nella base d'asta (valori dell'appalto con enucleazione costi sicurezza);
- c) nella prefigurazione dei rapporti giuridici essenziali (descritti all'interno del capitolato d'appalto e che saranno poi trasferiti nello schema di convenzione/contratto);
- d) nel quadro di analisi del rischio (DUVRI) elaborato dal Responsabile della Sicurezza Ing. Angelo Vitali.

Il raffronto tra la relazione illustrativa e il quadro di dettaglio prestazionale (capitolato) consente la determinazione di una prima parte del quadro economico (budget di processo).

4. Determinazione della spesa per l'acquisizione del servizio.

Il costo orario posto a base d'asta (con esclusione degli oneri per la sicurezza, che vengono determinati a corpo e non soggetti a ribasso) è di € 16,50 + Iva di legge.

Il valore complessivo stimato determinato come importo a base d'asta, in relazione alla durata biennale dell'appalto è di:

€ 72.583,50 (settantaduemilacinquecentottantatre,50) oltre all'IVA e oltre ad € 960,00 + Iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (calcolati a corpo) per un totale di € 73.543,50 (settantatremilacinquecentoquarantatre/50) Iva esclusa.

Il valore stimato complessivo del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso e comprensivo delle opzioni previste dal Capitolato (eventuale proroga di 6 mesi e adeguamento Istat per revisione prezzo) viene quantificato, unicamente ai fini dell'individuazione del corrispondente regime normativo da applicare all'appalto (sotto soglia comunitaria) in Euro 93.040,34 (novantatremilaquaranta/34) al netto dell'IVA di cui € 960,00 novecentosessanta/00) al netto dell'Iva per oneri della sicurezza, comprensivo di tutte le voci di costo.

5. Illustrazione del quadro procedurale di svolgimento dell'appalto.

Prefigurazioni essenziali:

a) Individuazione procedura di gara.

L'affidamento del servizio di pulizia immobili comunali avviene mediante convenzionamento a seguito di ricerca di mercato, in quanto le vigenti normative in materia - per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e a Cooperative sociali di tipo B, destinati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge - permettono l'affidamento diretto.

Tuttavia, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, si procederà pubblicando un avviso di "ricerca di mercato" all'albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito Istituzionale dello stesso, finalizzato al reperimento di soggetti (esclusivamente Cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi, iscritti all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione Lombardia), con i quali successivamente avviare la procedura negoziata tipo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti.

A seguito delle istanze pervenute, il Responsabile di Area, provvederà alla redazione di un elenco di soggetti idonei, iscrivendoli secondo l'ordine di registrazione dell'istanza al protocollo comunale. Successivamente, con propria determinazione a contrattare, il Responsabile di servizio avvierà la procedura negoziata invitando le prime 5 cooperative risultanti dal suddetto elenco, predisponendo la lettera invito e il disciplinare di gara secondo le linee guida della Regione Lombardia.



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Calcolo spesa per acquisizione servizio - oneri sicurezza

**AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

**PERIODO: DUE ANNI DALL'EFFETTIVO INIZIO
DEL SERVIZIO**

Prospetto di calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio (base d'asta) con precisazione dei costi della sicurezza

Sebbene il presente affidamento sia effettuato secondo le disposizioni dell'art. 5 della Legge n. 381/1991 (comma 1) che consente alla Amministrazioni di stipulare convenzioni con Cooperative di Tipo "B" in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione:

- a) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- b) il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;
- c) purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1;

il calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio, al fine della determinazione della soglia di riferimento, avviene secondo le normali disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

1. Quadro di riferimento

Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di prestazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle prestazioni. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

2. Determinazione dei valori (Appalto di servizi)

Durata dell'appalto	Anni 2 dall' effettivo inizio del servizio
Costo stimato € 16,50/ora + IVA Monte ore annuo: 2.227 per il primo anno 2.172 per il secondo anno	Costo stimato complessivo € 72.583,50 oltre all'IVA
Costi della sicurezza (derivati dal DUVRI)	Costi della sicurezza - valore complessivo riferito all'intera durata dell'appalto: € 960,00 oltre all'IVA di legge.
Valore a base d'asta	€ 73.543,50 + Iva di cui € 960,00 + Iva per costi della sicurezza (non assoggettabili a ribasso)
Valore stimato relativo alle possibili opzioni	Proroga (periodo massimo preventivato: 6 mesi) [Valore stimato rapportato al valore medio annuo della base d'asta € 36.771,75] € 18.385,87 + Iva
Valore stimato adeguamenti previsti del contratto di appalto	Valore stimato revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 [Valore calcolato in base all'ultimo indice ISTAT verificatosi pari al 3,1% sul valore a base d'asta riferito al secondo anno di appalto] € 1.110,97 + Iva
Valore stimato dell'appalto unicamente finalizzato al controllo del rispetto del limite sotto soglia comunitaria per l'applicazione della normativa derogatoria di cui all'art. 5 Legge n. 381/1991	[Valore della base d'asta + valore eventuale adeguamento prezzi + valore eventuale proroga] € 93.040,34 + Iva di legge



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Prospetto economico oneri complessivi necessari per

**AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" DEL
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE**

**PERIODO: DUE ANNI DALL'EFFETTIVO INIZIO
DEL SERVIZIO**

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi / dei complessi prestazionali

Spesa per l'acquisizione del servizio	Spesa relativa alla base d'asta: €. 72.583,50 + IVA. + costi della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 960,00 + Iva Totale a base d'asta: € 73.543,50 + Iva
Costi per oneri procedurali	Pagamento contribuito per procedura selettiva ad Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici: €. 30,00
Spese per le commissioni giudicatrici	Compensi per eventuali incarichi ad esperti esterni, quando nominati in base all'art. 84, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 282 del D.P.R. n. 207/2010: //////////
Spese per la pubblicità legale	Avviso di indagine di mercato per l'affidamento diretto a cooperativa sociale di tipo b) di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) e ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 381/91 e succ. mod int. per successivo confronto concorrenziale ai sensi art. 125 del Codice Contratti. - pubblicazione all'albo on line dell'Ente e sul sito istituzionale: € //////////
Spese per attività relative all'esecuzione del contratto	Compenso per incarico ad un esperto esterno quale direttore dell'esecuzione del contratto (art. 300, commi 2 e 4 del D.P.R. n. 207/2010): €. ////.
Spese per le verifiche di conformità di esecuzione	Compensi per incarichi ad esperti esterni (singoli o in commissione) per attività di verifica di conformità ipotizzabili in rapporto a previsioni del capitolato speciale (art. 314, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010): €. ///
Costi relativi all'IVA e ad eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Costi per IVA applicabile all'appalto (calcolando i costi massimi se il servizio può essere svolto da prestatori con differente IVA applicabile o la fornitura ha regimi IVA differenziati): €. 15.444,14 (Iva 21%). Costi per altre imposte riferibili all'appalto (non riconducibili ad oneri dell'appaltatore): €. ////
Altri costi eventuali riferibili all'appalto	Opzioni relative alla proroga e alla revisione prezzi presunti € 19.496,84 + IVA

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

REP. N.....

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO E LA COOPERATIVA SOCIALEAI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381 DEL 8 NOVEMBRE 1991 E .S.M.I. E DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N. 21 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – PERIODO DAL AL.....

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno **DUEMILA.....** il giorno del mese di alle ore presso la residenza municipale del Comune di Travacò Siccomario, in Via Marconi, numero civico 37;

Innanzi a me **dott.ssa Fausta Nigro Segretario Comunale del Comune di Travacò Siccomario**, residente a Pavia, in via Miani, 13, autorizzata a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c) del vigente T.U.E.L., senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto espressamente la presenza, in relazione anche all'articolo 11, comma 13 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono presenti:

- Per il **Comune di Travacò Siccomario**, la Sig.ra **BAILO GIOVANNA**, nata a Pavia il 05/07/1963, domiciliato per la carica presso il Comune di Travacò Siccomario, via Marconi, 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV), in qualità di Responsabile Area Amministrativa in esecuzione del Decreto Sindacale n. / in rappresentanza e per conto di questo Comune (codice fiscale 00468090188) che di seguito, per brevità, verrà chiamato “Comune”;
- Per il **Istituzione “Il Novello Don Franco Comaschi”**, la Sig.ra **FRANCESCHI SARAH**, nata a il, domiciliato per la carica presso l'Istituzione, via Santuario del Novello n. 16 – 27020 Travacò Siccomario (PV), in qualità di Direttore dell'Istituzione in esecuzione del Decreto Sindacale n. / in rappresentanza e per conto dell'Istituzione stessa (codice fiscale 00468090188) che di seguito, per brevità, verrà chiamato “Istituzione”;

E

- Per la **Cooperativa Sociale/ Consorzio di Cooperative sociali**, che di seguito verrà chiamata “Cooperativa” con sede in, via, cod. fisc. e P.Iva n., iscritta nella sezione "B", numero progressivo dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, numero REA, il suo legale rappresentante **Sig.**, nato a, il e residente a (.....), Vian.... abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Posto che l'Ente COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO e la COOPERATIVA SOCIALE/CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (che agisce per conto delle associate di seguito specificate)al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4, comma 1 della Legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge n. 381/91 stipulano la presente convenzione.

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91 e s.m.i.;
- l'art. 11 della Legge Regionale n. 21/2003
- l'art. 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08;
- il D. Lgs. n. 469/1997 che equipara alle Onlus, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi e dichiara esenti dall'imposta di bollo i contratti posti in essere o richiesti dalle Onlus (vedasi visura camerale del Cooperativa attestante la finalità non lucrativa di utilità sociale, così come risulta agli atti dell'Ente Prot. n. del.....);
- i documenti acquisiti d'ufficio a comprova delle dichiarazioni rese quali:
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)
 - (prot n..... del)

PREMESSO

- che questa amministrazione comunale necessita di un adeguato servizio di pulizia dei locali di propria pertinenza e di quelli ceduti in comodato d'uso gratuito all'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi" e che si ritiene di provvedere alla pulizia degli stessi secondo criteri di efficacia ed efficienza attribuendola a ditte specializzate nel settore in oggetto che esercitino la loro attività sulla base dell'allegato capitolato speciale che si richiama in ogni sua parte in quanto costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, sebbene non allegato;

PRESO ATTO

- che l'art. 5 della L. n. 381/1991 dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea per la fornitura di beni e di servizi;
- che il legislatore nazionale, recependo la Direttiva 18/2004 in tema di affidamento di commesse pubbliche, ha consapevolmente mantenuto in vita la legge 381 del 1991 giacché l'art. 52 del D.Lgs. testualmente dispone che sono "*Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali...*"
- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, il Comune di Travacò Siccomario ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di Tipo "B", di una convenzione, e che con delibera G.C. n..... del..... è stato approvato il relativo progetto per l'affidamento dei servizi di pulizia, predisposto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. n. 279 del D.P.R. n. 207/2010 ;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune/Istituzione si pone quale obiettivo il reperimento delle necessarie risorse umane, aventi

➤	Archivio Comunale	Piazza L. Fontana n. 9	- Travacò Sicc.
➤	Biblioteca comunale	Via Po n. 18	- Fraz. Mezzano
➤	Bagno/Camera Mortuaria cimitero Travacò capoluogo	Via Dei Boschi	- Travacò Sicc.
➤	Bagno cimitero Frazione Mezzano	Via Matteotti	- Fraz. Mezzano
➤	Bagno Campo Basket	Piazza L. Fontana	- Travacò Sicc.
➤	Bagno Area Mercato	Via A. Moro	- Frazione Rotta
➤	Centro Polifunzionale "Ex Bellaviti"	Via IV Novembre	- Travacò Sicc.
➤	Palestra Comunale	Via Brera	- Travacò Sicc.
➤	Sede Protezione Civile	Via Del Tovo	- Travacò Sicc.
➤	Centro Diurno Integrato	Via Santuario del Novello 16	- Travacò Sicc.

A tale riguardo si precisa che il Centro Polifunzionale "Ex Bellaviti" è inserito nel programma delle alienazioni approvato dall'A.C. per l'anno 2013 e pertanto il relativo servizio di pulizie a carico dell'immobile suddetto, potrà essere interrotto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, senza che la Cooperativa possa avanzare alcuna pretesa.

Il servizio comprende altresì:

- la prima fornitura ed il costante rifornimento, rapportato alla regolarità ed alle esigenze del servizio in convenzione, di tutte le attrezzature/macchinari e i materiali occorrenti per l'espletamento del servizio di pulizia, quali detersivi, disinfettanti, deodoranti, igienizzanti per i servizi, compresi i sacchetti di plastica per la raccolta dei rifiuti, sia piccoli che grandi e la loro asportazione dai locali;
- la prima fornitura ed il costante rifornimento dei materiali di consumo quali carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido e relativi dispenser, sacchetti per assorbenti igienici con relativo dispenser e contenitori regolarmente installati ove mancanti. La fornitura del materiale di consumo per il CDI si intende limitata ai bagni ad uso del personale e non degli ospiti del CDI.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli del capitolato, nel rispetto del seguente monte ore annuo: 2.227 ore per la prima annualità di cui n. 832 ore a carico dell'Istituzione; n. 2.172 ore per le successive annualità di cui n. 832 ore a carico dell'Istituzione, Dovranno altresì essere rispettate le normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio.

Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

Art. 2

Durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dal giorno _____ al giorno _____ per una durata complessiva di anni 2 (due). L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di sciogliere la convenzione, in qualsiasi momento, nel caso in cui l'appaltatore, si rivelasse poco proficuo.

La stipula della convenzione funge anche da verbale di presa in consegna del servizio da parte dell'appaltatore. L'A.C. si riserva la facoltà di determinare la proroga della convenzione relativa al presente affidamento per un periodo massimo di sei (6) mesi dalla sua scadenza. L'eventuale proroga, avverrà sulla base di un provvedimento espresso dall'A.C. in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga della convenzione è disposta dall'A.C. senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 1 (uno) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata della convenzione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nella medesima

Art. 3 **Obblighi della Cooperativa**

La Cooperativa Sociale si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere descritti in un elenco da comunicare all'A.C. e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, documento d'identità, ecc.) La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità o a seguito dell'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro, previa in tal caso l'immediata comunicazione a mezzo fax, ogni qualvolta si verificano variazioni, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 51,65 che sarà applicata dall'Amministrazione a suo insindacabile giudizio.

Gli enti contraenti si impegnano ad affrontare congiuntamente, tempestivamente e preventivamente, quando possibile, gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.

- a nominare quale Responsabile dello svolgimento delle attività il Sig....., qualifica professionale.....e quale Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig.....qualifica professionale.....comunicando immediatamente la loro sostituzione per ragioni operative;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;

- a impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
- a garantire sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di persone a tempo pieno o più soggetti a part-time, indicati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per l'intera durata della convenzione;
- a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96 e s.m.i.;
- a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal capitolato speciale (costituente parte integrante della presente convenzione), con piena autonomia organizzativa e gestionale;
- a trasmettere al Comune ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- a consegnare all'inizio di ogni mese, ai Responsabili di Servizio (Responsabile Area Amministrativa e Direttore dell'Istituzione), il planning mensile degli interventi da effettuare impegnandosi a rispettare la tempistica e la tipologia degli interventi indicati nelle schede allegate al capitolato relativo al servizio, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni;

Art. 4 Soci Volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge n. 381/91, dei soci volontari di cui all'elenco nominativo acquisito agli atti.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 5 Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa e l'Assistente sociale in rappresentanza dell'Ente, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Il progetto di inserimento non è finalizzato né ad una futura assunzione, né ad una collaborazione presso il Comune.

Art. 6 Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

I referenti dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza sono la Sig.ra Bailo Giovanna (Responsabile del Servizio per il Comune), la Sig.ra Franceschi Sarah (Direttore dell'Istituzione) e il Sig.....(Assistente sociale).

L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 7

Valore della convenzione e modalità di pagamento

L'importo complessivo della presente convenzione è di € (.....) + IVA% di cui:

- € (diconsi euro:) + IVA% a carico dell'Amministrazione Comunale-----

- €(diconsi euro:.....) + Iva% a carico dell'Istituzione "Il Novello Don Franco Comaschi"

La tariffa oraria omnicomprensiva corrispondente è di € + IVA%. -----

Il corrispettivo verrà pagato sulla base dell'effettiva quantificazione oraria delle prestazioni effettuate, mensilmente in modo posticipato, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte dei Responsabili di Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nel capitolato e con le modalità di cui all'art. 30 del Capitolato.

Trascorso 1 (uno) anno dalla data di affidamento e ad istanza della parte interessata, i prezzi oggetto del presente capitolato sono assoggettati a revisione periodica su base annuale dell'indice ISTAT, secondo le modalità di cui all'art 31 del Capitolato..

Art. 8

Subappalto - Consorzi

E' vietato, da parte della Cooperativa Sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In materia di subappalto si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

Art. 9

Risoluzione della convenzione

Il Comune di Travacò Siccomario si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice Civile, a tutto rischio e danno della Cooperativa, nei seguenti casi:

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico idrico e prevenzione infortuni;
- sia intervenuto a carico della cooperativa stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, richiami formalmente contestati e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;

- il venir meno del requisito relativo all'obbligo di mantenere invariato il numero minimo dei lavoratori svantaggiati per tutta la durata della convenzione;
- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ovvero entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, o invalide;
- per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio.
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto dal progetto d'inserimento lavorativo

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A seguito della risoluzione della convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

La cooperativa potrà richiedere la risoluzione della convenzione nel caso di:

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza di cui all'art. 30, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra.

Art. 10

Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del servizio relativo al presente capitolato può essere definita dall'A.C. e dall'affidatario, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del responsabile competente dell'A.C.;
- dal responsabile competente dell'A.C., per essere rivolta all'affidatario, previa audizione della medesima

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della convenzione relativa al servizio in oggetto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente comma, è deferita alla competenza del Foro di Pavia.

Art. 11

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del servizio – Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, ha costituito cauzione di €..... pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto convenzionale, mediante polizza

fideiussoria rilasciata dalla..... valida per l'intera durata della convenzione (Prot. n. del

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazioni di penali di cui al capitolato o per risarcire il danno che il Comune/Istituzione abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.

Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza da parte del Consorzio pena la risoluzione della convenzione.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita al Consorzio, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio.

Art. 12

Osservanza delle norme di sicurezza

La cooperativa è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione:

A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui all' art. 12 del Capitolato Speciale.

Art. 13

Copertura assicurativa

La Cooperativa è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Travacò Siccomario ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di pulizia.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale. A tale proposito la Cooperativa ha provveduto alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) con..... acquisita al Prot. n..... del.....)

Art. 14

Spese, Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti al presente affidamento e alla stipulazione, scritturazione, diritti di segreteria, di rogito e di registrazione della convenzione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Cooperativa.

Ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 che equipara alle ONLUS, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi, la Cooperativa è esente dall'imposta di bollo.

Inoltre, essendo esente dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria e di rogito dovuti in conseguenza alla stipula della convenzione, sono ridotti del 50% , ai sensi della Legge n. 604 del 6/06/1962 art. 40, tabella D.

Il contratto inerente l'appalto sarà assoggettato ad IVA.

Art. 15

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la Cooperativa è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Travacò e all'Istituzione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della convenzione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di gara.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16

Trattamento dei Dati personali nell'esecuzione del servizio - Informativa

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario in relazione al presente affidamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, Titolare del trattamento dati, presso la Sede dell'Ente in Via Marconi n. 37 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento : incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 succ. modificata dalla Legge 15/2005 e succ. mod.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ossia al Comune di TRAVACO' SICCOMARIO, per il tramite della Sig.ra Bailo Giovanna Responsabile trattamento dati, individuata con decreto sindacale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Ditta affidataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'A.C. e la Cooperativa prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17

Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal o dalla presente convenzione , ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 18

Allegati

Sono parte integrante della presenta convenzione, i seguenti allegati, depositati agli atti della convenzione e qui richiamati a far parte integrante e sostanziale, sebbene non allegati:

- ❖ Documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, da parte della Cooperativa ;
- ❖ Capitolato relativo al servizio di pulizia immobili di proprietà comunale sottoscritto per accettazione;
- ❖ DUVRI relativo al Comune e All'Istituzione
- ❖ Garanzia fideiussoria e polizza assicurativa

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa

Per il Comune

Per l'Istituzione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fausta Nigro